

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

N. 2995

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri

(DINI)

di concerto col Ministro dell'interno

(NAPOLITANO)

col Ministro di grazia e giustizia

(FLICK)

col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

e col Ministro delle finanze

(VISCO)

(V. Stampato Camera n. 3990)

approvato dalla Camera dei deputati il 12 gennaio 1998

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 14 gennaio 1998*

Ratifica ed esecuzione del Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunità europee, della Convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, concluso in base all'articolo K.3 del Trattato sull'Unione europea.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo 1, secondo quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 3, dello stesso Protocollo.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

PROTOCOLLO,
CONCLUSO IN BASE ALL'ARTICOLO K.3
DEL TRATTATO SULL'UNIONE EUROPEA,
CONCERNENTE L'INTERPRETAZIONE, IN VIA PREGIUDIZIALE,
DA PARTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
DELLA CONVENZIONE SULL'USO DELLA TECNOLOGIA DELL'INFORMAZIONE
NEL SETTORE DOGANALE

Le Alte Parti contraenti,

hanno convenuto le disposizioni che seguono, che sono allegate alla convenzione:

ARTICOLO 1

La Corte di giustizia delle Comunità europee è competente, alle condizioni stabilite dal presente protocollo, a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale.

ARTICOLO 2

1. Ciascuno Stato membro può, tramite una dichiarazione presentata all'atto della firma del presente protocollo o in qualsiasi altro momento successivo a detta firma, accettare la competenza della Corte di giustizia delle Comunità europee a pronunciarsi, in via pregiudiziale, sull'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale alle condizioni definite al paragrafo 2, lettera a) o al paragrafo 2, lettera b).

2. Qualsiasi Stato membro, che presenti la dichiarazione di cui al paragrafo 1, può precisare che:

- a) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro, avverso le cui decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza, ovvero
- b) ogni organo giurisdizionale di detto Stato membro ha la facoltà di chiedere alla Corte di giustizia delle Comunità europee di pronunciarsi, in via pregiudiziale, su una questione sollevata in un giudizio pendente dinanzi ad essa e relativa all'interpretazione della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale, qualora tale organo giurisdizionale reputi necessaria una decisione su questo punto per emanare la sua sentenza.

ARTICOLO 3

1. Si applicano il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee e il regolamento di procedura della Corte stessa.
2. In base allo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee qualsiasi Stato membro ha la facoltà di presentare memorie o osservazioni scritte alla Corte di giustizia delle Comunità europee nelle cause di cui è investita a norma dell'articolo 1, indipendentemente dal fatto che si sia avvalso o meno della dichiarazione di cui all'articolo 2.

ARTICOLO 4

1. Il presente protocollo è sottoposto agli Stati membri per l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali.
2. Gli Stati membri notificano al depositario il compimento delle procedure richieste dalle rispettive norme costituzionali per l'adozione del presente protocollo, nonché le dichiarazioni presentate a norma dell'articolo 2.
3. Il presente protocollo entra in vigore novanta giorni dopo la notifica di cui al paragrafo 2 da parte dello Stato membro dell'Unione europea alla data dell'adozione da parte del Consiglio dell'atto che stabilisce il presente protocollo; che proceda per ultimo a tale formalità. Tuttavia, la sua entrata in vigore avverrà non prima di quella della convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale.

ARTICOLO 5

1. Il presente protocollo è aperto alla firma di ogni Stato che divenga membro dell'Unione europea.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.
3. Fa fede il testo del presente protocollo, nella lingua dello Stato membro aderente, stabilito dal Consiglio dell'Unione europea.

4. Il presente protocollo entra in vigore nei confronti dello Stato membro aderente novanta giorni dopo la data di deposito del suo strumento di adesione, oppure alla data di entrata in vigore del presente protocollo, se quest'ultimo non è ancora entrato in vigore allo scadere del suddetto periodo di novanta giorni.

ARTICOLO 6

Qualsiasi Stato che divenga membro dell'Unione europea e che aderisca alla convenzione sull'uso della tecnologia dell'informazione nel settore doganale a norma dell'articolo 25 di tale convenzione è tenuto ad accettare le disposizioni del presente protocollo.

ARTICOLO 7

1. Ogni Stato membro, Alta Parte contraente, può proporre emendamenti del presente protocollo. Qualsiasi proposta di emendamento è trasmessa al depositario, che la comunica al Consiglio.
2. Gli emendamenti sono decisi dal Consiglio che ne raccomanda l'adozione agli Stati membri secondo le rispettive norme costituzionali.
3. Gli emendamenti così adottati entrano in vigore a norma delle disposizioni dell'articolo 4.

ARTICOLO 8

1. Il Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea è depositario del presente protocollo.
2. Il depositario pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le notifiche, gli strumenti o le comunicazioni relativi al presente protocollo.

Fatto a Bruxelles, il ventinove novembre millenovecentonovantasei, in unico esemplare in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca, ciascun testo facente ugualmente fede.

